

**Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Direzione Generale per l'Impiego**

VISTO il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art.3 comma 4, relativo alla definizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le loro competenti commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato- anche per esigenze di carattere stagionale- e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti a norma dell'art.20 del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394;

VISTO il Documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001 n. 112, suppl. n. 119;

VISTI la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001 n. 52, di anticipazione dei flussi di ingresso per l'anno 2001 ed il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001 n. 113 di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per lo stesso anno;

TENUTO CONTO delle richieste di manodopera straniera a carattere stagionale, nei settori dell'agricoltura ed alberghiero, per le quali è necessario provvedere, in aggiunta alle quote già assegnate, in base al predetto Decreto di programmazione dei flussi di ingresso per il corrente anno;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza, conformemente alla normativa vigente, all'anticipazione di n. 6400 ingressi per lavoro stagionale da ripartire in relazione alle esigenze rese note a livello regionale;

VISTA la comunicazione fatta nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11/7/2001;

**DECRETA**

Per quanto evidenziato in premessa, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 6400 unità, così ripartita :

- 1.800 alla Provincia. Autonoma di Bolzano
- 1.700 alla Provincia Autonoma di Trento
- 1.500 alla Regione Emilia Romagna
- 1.000 alla Regione Veneto
- 200 alla Regione Piemonte
- 200 alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 286/98, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a nove mesi.

**IL MINISTRO**  
F.to Maroni

Roma, 12 luglio 2001